

Consultazione ESA sul progetto di ITS che specificano certi compiti degli organismi di raccolta e certe funzionalità dell'ESAP

Risposte alla consultazione

Domanda 1 - Le caratteristiche dell'API (di accesso pubblico ai dati)

Ai sensi dell'art. 7, par. 4, lett. a) del regolamento dell'ESAP, il comitato congiunto delle ESA deve elaborare un progetto di ITS che specificano le caratteristiche dell'API che consente l'accesso alle informazioni presenti sull'ESAP, svolgendo il tramite tra ESMA e gli utenti esterni.

ESA: D1. Siete d'accordo con le caratteristiche proposte che dovrebbe avere l'API per l'accesso pubblico ai dati? In caso contrario, quali caratteristiche alternative raccomandereste?

ANASF: Sì, siamo d'accordo con le proposte delle ESA rispetto alle caratteristiche che l'API dovrebbe avere per permettere il pubblico accesso ai dati.

Domanda 22 - Lo specifico identificativo della persona giuridica (LEI)

Ai sensi dell'art. 7, par. 4, lett. b) del regolamento dell'ESAP, il comitato congiunto delle ESA deve definire l'identificativo della persona giuridica del soggetto che ha trasmesso le informazioni e della persona giuridica cui si riferiscono le informazioni. Un identificativo diffuso, riconosciuto internazionalmente e non ambiguo è il codice LEI previsto dallo standard ISO 17442.

ESA: D22. Siete d'accordo con la proposta di specificare che il LEI debba essere il codice ai sensi dello standard ISO 17442? In caso contrario, quale altro identificativo proporreste e perché?

ANASF: Sì, siamo d'accordo con l'utilizzo dello standard ISO 17442. È un passo avanti verso l'individuazione di un identificativo digitale riconosciuto universalmente.

Domande 23 e 24 - La classificazione per tipologia di informazioni

Ai sensi dell'art. 7, par. 4, lett. c) del regolamento dell'ESAP, il comitato congiunto delle ESA deve classificare le tipologie di informazioni, ai fini della loro visualizzazione e della ricerca tramite API. La lista di tipologie di informazioni non è da intendersi come chiusa, in quanto informazioni addizionali possono sempre essere rese accessibili dall'ESAP attraverso ulteriori atti legislativi. La classificazione delle tipologie di informazioni dovrà essere mirata alla loro utilizzabilità: ad esempio, la funzione di ricerca dovrà prevederne l'utilizzo assieme ai metadati relativi al quadro legislativo pertinente (così da poter fare delle ricerche mirate lungo queste due dimensioni).

ESA: D23. Siete d'accordo con l'approccio proposto relativamente alla classificazione per tipologia di informazioni? In caso contrario, quali tipologie aggiuntive e/o alternative suggerite di includere?

ESA: D24. Pensate che le informazioni richieste a livello nazionale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva sulla trasparenza dovrebbero venire raccolte da specifiche tipologie di informazioni? O preferireste che tali informazioni siano raccolte in una categoria generica, denominata 'informazioni

regolamentari aggiuntive la cui informativa è obbligatoria ai sensi delle leggi dello Stato membro di provenienza'?

ANASF: Nessuno dei due approcci ci sembra ineccepibile. Riteniamo che, seguendo l'approccio scelto dalle Autorità, il trattamento statistico in maniera aggregata di dati (incompleti, dato che per alcune entità risulterebbero non valorizzati) rischi di produrre dei risultati inconsistenti e lontani dalla realtà. Proponiamo una classificazione a strati o aggregati delle informazioni: l'identificazione di una prima classe, contenente le informazioni basiche (disponibili per tutte le entità), una seconda classe, contenente informazioni meno importanti (non obbligatorie per tutte le entità), una terza classe con informazioni accessorie, e così via.

Domande 25, 26 e 27 - La dimensione delle entità per categoria

Ai sensi dell'art. 7, par. 4, lett. c) del regolamento dell'ESAP, il comitato congiunto delle ESA deve definire le categorie a cui fa riferimento la lettera (e) del paragrafo 3 del regolamento sull'ESAP, che richiede che la piattaforma permetta di eseguire una ricerca sulla base dei metadati relativi alla dimensione dell'entità per ciascuna categoria: ciò vale a dire che un utente dovrà prima selezionare la specifica legislazione alla quale la categoria fa riferimento e, subito dopo, di cercare per dimensione all'interno della categoria di riferimento (cosa che inevitabilmente comporta che una particolare entità possa essere categorizzata in maniera diversa a seconda dei parametri della ricerca selezionati). L'approccio alternativo, che prevede di introdurre categorie e soglie dimensionali uniche per tutte le entità che trasmettono informazioni all'ESAP (o a cui le informazioni contenute nell'ESAP si riferiscono), è stato ritenuto senza senso, in quanto la dimensione è misurata in maniere completamente diverse nei diversi regimi di rendicontazione (ad esempio, il numero di dipendenti è un indicatore di grandezza che funziona bene per le imprese non finanziarie, mentre per le imprese di investimento ha più senso una misura degli attivi in gestione per determinarne la dimensione).

Per specificare la dimensione dell'entità per ciascuna categoria sono stati identificati due approcci: fare riferimento alle classi dimensionali già esistenti all'interno della normativa integrandole con ulteriori classi o soglie dimensionali nel caso in cui si identificassero delle lacune, oppure considerare solo le classi dimensionali contenute nella legislazione di primo livello. Le ESA hanno scelto di seguire quest'ultimo approccio: il primo avrebbe comportato un aggravio di oneri amministrativi per le entità rendicontanti non compensato da sufficienti benefici. Inoltre, è stato previsto un elemento generico ("tutte le dimensioni") da affibbiare alle entità che rendicontino ai sensi di un regime di *disclosure* che non prevede la categorizzazione per dimensione.

Infine, le ESA chiedono agli stakeholder di esprimere il proprio parere in merito all'ipotesi paventata di categorizzare i produttori di PRIIP ai sensi del regolamento sui PRIIP e gli intermediari assicurativi ai sensi della IDD utilizzando le soglie dimensionali definite nel regolamento (UE) 2022/2554, in materia di resilienza operativa digitale del settore finanziario (DORA).

ESA: D25. Siete d'accordo con l'approccio proposto in relazione alle categorie dimensionali? In caso contrario, quali approcci alternativi suggerite e perché?

ANASF: Siamo d'accordo con l'approccio scelto.

ESA: D26. Siete d'accordo che sarebbe sproporzionata rispetto alle finalità della funzione di ricerca dell'ESAP l'introduzione di nuove categorie dimensionali nei regimi di rendicontazione, nel caso in cui non ve ne sia neanche una nella legislazione di primo livello? In caso contrario, quali categorie aggiuntive proponete e in funzione di quali soglie?

ANASF: Sì, concordiamo che sarebbe sproporzionata.

ESA: D27. Pensate che possa essere utile sfruttare le soglie dimensionali previste dal DORA per la classificazione dimensionale di almeno alcune delle entità nel perimetro di applicazione dell'ESAP? In caso contrario, perché no? In caso affermativo, ci sono altre entità ricomprese nell'ambito di applicazione dell'ESAP (oltre a quelle menzionate) a cui potrebbero venire applicate le soglie presenti nel DORA?

ANASF: Siamo d'accordo. Raccomandiamo che le soglie dimensionali di ciascuna categoria siano il più possibile uniformate a quelle delle altre.

Domande 28 e 29 - La caratterizzazione dei settori industriali

Ai sensi dell'art. 7, par. 4, lett. da) del regolamento dell'ESAP, il comitato congiunto delle ESA deve definire la caratterizzazione dei settori industriali a cui fa riferimento la lettera (eb) del paragrafo 3 dello stesso articolo, che richiede che la piattaforma permetta di eseguire una ricerca sulla base dei metadati relativi al/i settore/i industriale/i dell'attività economica svolta dall'entità a cui le informazioni fanno riferimento. Le ESA suggeriscono a questo proposito di fare riferimento al NACE per quanto riguarda la classificazione delle entità non finanziarie. Per quanto riguarda invece quelle finanziarie, è richiesto che il sistema di classificazione venga costruito partendo dalle definizioni esistenti delle diverse entità finanziarie, similmente alla classificazione adottata dall'ESMA nell'ambito della rendicontazione dei derivati ai sensi dell'articolo 9 dell'EMIR. Nel caso in cui le principali attività svolte da una entità riguardino più di un settore (come i conglomerati), esse dovrebbero poter includere dei metadati che indichino il fatto che appartengono a tutti i settori in cui svolgono le proprie attività economiche.

ESA: D28. Siete d'accordo con l'approccio proposto riguardante la categorizzazione dei settori industriali? In caso contrario, quale approccio suggerireste e perché?

ANASF: Sì, siamo d'accordo con l'approccio proposto. Tuttavia, per quanto riguarda i conglomerati, riteniamo debbano essere previsti dei pesi per ponderare la contribuzione dei diversi settori alla attività economica svolta, per permettere agli utilizzatori dell'ESAP di comprendere quali siano le attività principali e quelle secondarie.

ESA: D29. Pensate che serva includere o togliere dei settori per migliorare la funzione di ricerca dell'ESAP? Quali settori proponete di includere/togliere?

ANASF: L'elenco dei settori ci sembra esaustivo. Tuttavia, rileviamo la mancanza dei fornitori di servizi sulle cryptoattività.